



Legge 24.12.2007 n° 244, comunemente denominata “LEGGE ANTISPRECHI”

Il progetto di legge antisprechi, ispirato al lavoro sul campo di Last Minute Market è stato presentato per la prima volta nel 2004 (alla Camera dei Deputati, DDL n° 4878 del 2004 e in Senato, DDL n° 2910 del 2004), l’obiettivo che si voleva perseguire era quello di poter recuperare l’intera gamma di prodotti non alimentari per offrire un’assistenza completa alle fasce deboli della società. **Uno shampoo che ha il tappo rotto, la carta igienica dalla confezione danneggiata, i prodotti per la pulizia della casa con difetti nell’imballaggio (solo qualche esempio)**, per chi li vende non ha più un valore commerciale, ma possono essere utili a chi ha difficoltà di mettere insieme “il pranzo con la cena”, figuriamoci ad acquistare prodotti per l’igiene della persona o per la pulizia. Il percorso è stato lungo e numerose le modifiche rispetto alla proposta iniziale, ma la tenacia del gruppo di lavoro di Last Minute Market, dei ricercatori della Facoltà d’Agraria di Bologna e dei Parlamentari coinvolti ha reso possibile l’inserimento nell’ultima finanziaria della cosiddetta “legge Antisprechi”.

Di seguito i riferimenti della Legge:

**Legge Finanziaria 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Legge 24.12.2007 n° 244, G.U. 28.12.2007 'art. 1 comma 130.**

130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».